

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 11/5/2018

Oggetto: Modifiche al Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (delibera del Comitato di gestione n. 10/2018) e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (delibera n. 359/2018) per l’istituzione di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (POER) e l’introduzione di una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale.

Con la presente comunico di aver provveduto il 9/5 u.s. al deposito, nell’interesse di codesta spett.le Federazione, del ricorso avverso e per l’annullamento della delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2018 dell’8/2/2018, con la quale, da un lato, sono state istituite le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (POER), alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, con attribuzione di funzioni dirigenziali, di cui all’art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017, e, dall’altro, è stata introdotta una disciplina derogatoria per l’accesso alla qualifica dirigenziale, recependo le disposizioni di cui alla lettera e) dell’art. 1, co. 93, cit.

Con atto notificato il 27/4/2018, ho notificato ricorso avverso e per l’annullamento della delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 359 del 28/2/2018, di contenuto analogo alla richiamata delibera n. 10/2018 dell’8/2/2018.

I motivi dedotti in sede di ricorso si fondano sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 93, della legge n. 205 ult. cit., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., prevedendo - in chiave evolutiva rispetto alle posizioni organizzative speciali (POS) di cui all’art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012 ed alle deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative temporanee (POT), di cui all’art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015 - l’istituzione di una nuova tipologia di posizioni organizzative (POER), con attribuzione di funzioni per loro natura dirigenziali, tra cui «il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo».

Orbene, l’allocazione ad un livello inferiore di competenza (costituito da uffici di livello non dirigenziale al quale sono preposti funzionari della terza area) dell’esercizio di funzioni dirigenziali si risolve in un espediente per eludere la sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, secondo cui il conferimento delle predette funzioni presuppone l’accesso alla qualifica dirigenziale a seguito di concorso pubblico,

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

richiesto anche per il passaggio ad un area superiore alla quale corrispondono più elevate responsabilità.

D'altra parte, l'art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017, prevedendo che l'«istituzione» delle posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione debba avvenire «mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», sembra rispondere ai rilievi in precedenza sollevati da codesta spett.le Federazione con riferimento ai contenziosi proposti sulle posizioni organizzative speciali (POS) di cui all'art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012, secondo cui quelle posizioni, costituendo un'area di *middle management*, avrebbero dovuto essere previste, per l'appunto, nell'ambito dei regolamenti di amministrazione delle Agenzie fiscali.

Tuttavia, proprio perché quelle posizioni organizzative costituiscono una nuova area intermedia (tanto più che, nella disciplina di cui all'art. 1, co. 93, lett. c), della legge n. 205 cit., è finanche previsto che ai titolari di relativi incarichi sono attribuite funzioni dirigenziali), per l'accesso a quell'area avrebbe dovuto essere previsto l'espletamento di un concorso pubblico (seppur con riserva di posti), ai sensi dell'art. 52, co. 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. anche l'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009), per cui la nuova disciplina risulta in contrasto anche con i principi sanciti dall'altra sentenza della Corte costituzionale del 16 maggio 2002, n. 194, pure ottenuta da codesta spett.le Federazione.

Con riferimento alla disciplina sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 1, co. 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, ancora una volta derogatoria rispetto alla disciplina generale e ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale, emerge un vantaggio competitivo in favore degli interni ai quali le Agenzie hanno conferito nel tempo «funzioni dirigenziali», deleghe speciali di funzioni dirigenziali e/o incarichi di posizioni organizzative speciali, prevedendo una «procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami», in cui i titoli sono valutati «secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse», con esonero dalla «prova preselettiva» dei candidati interni che «abbiano svolto per due anni... funzioni dirigenziali» ovvero incarichi conferiti in base all'art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012 e dell'art. 4-*bis*, co. 2, del D.L. n. 78, mentre il restante personale è esonerato dalla prova preselettiva solo se «assunto mediante pubblico concorso e in servizio... con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito»; alle stesse condizioni è stata poi prevista una riserva agli interni del 50% del posti messi a concorso. Ulteriori deroghe sono state introdotte dalla delibera del Comitato di gestione n. 10/2018, che, nel sostituire l'art. 12 del Regolamento di amministrazione, ha mutato la predetta procedura concorsuale in una «procedura selettiva pubblica», così evocando le procedure selettive aziendali per il reclutamento di personale degli enti pubblici economici e delle società in controllo pubblico.

E' appena il caso di rilevare che anche il solo esonero dalla «prova preselettiva» dei candidati interni costituisce un vantaggio competitivo di particolare rilievo, considerato che al concorso per il reclutamento di 403 dirigenti erano state presentate ben 13.608 domande di partecipazione.

In ogni caso, proprio per evitare un simile *favor* per gli interni ai quali le Agenzie hanno conferito nel tempo «funzioni dirigenziali», deleghe speciali di funzioni dirigenziali e/o incarichi di posizioni organizzative speciali, l'art. 4-*bis*, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015, aveva previsto che la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dovesse avvenire

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

mediante l'espletamento di concorsi pubblici «per soli esami», da espletare entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016, fino al quale le Agenzia avrebbero potuto avvalersi, per la copertura di quelle posizioni, delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali (POT) di cui al comma 2 dello stesso art. 4-*bis*.

Quel termine è stato più volte prorogato, da ultimo proprio dall'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, senza che, ad oggi, l'Agenzia delle Entrate abbia mai bandito alcun concorso per il reclutamento di dirigenti, ragion per cui, rimasta inevasa l'apposita diffida a suo tempo trasmessa all'Agenzia (v. comunicato del 19/1/2018), con atto notificato in data 23/3/2018, ho proposto, per conto di codesta spett.le Federazione, ricorso al fine di far dichiarare l'obbligo della stessa di bandire il concorso pubblico, per soli esami, di cui all'art. 4-*bis*, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015.

Vedremo dall'evoluzione del contenzioso se l'ulteriore proroga di cui all'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, del termine per l'espletamento di quest'ultimo concorso (mai bandito) abbia anche qualche altra finalità rispetto a quella di consentire alle Agenzie fiscali di avvalersi ancora fino al 31/12/2018 delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali di cui al co. 2 dello stesso art. 4-*bis* del D.L. n. 78 cit., che dovranno essere poi superate, in chiave evolutiva (cfr. art. 1, co. 94), dalle posizioni organizzative con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all'art. 1, co. 93, della stessa legge n. 205 cit.

In ogni caso, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 5 gennaio 2018, n. 63 (v. comunicato del 18/1/2018), ho provveduto a riassumere dinanzi al T.A.R. Lazio il ricorso a suo tempo proposto, sempre per conto di codesta spett.le Federazione, sull'individuazione degli uffici dirigenziali che avrebbero dovuto essere coperti mediante deleghe di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative (POT), ai sensi dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 78 del 2015, nonché sulle linee guida per il conferimento delle predette deleghe.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici